

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 29 settembre 2015, n. 17.**

**Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Modificazioni alla legge regionale  
7 dicembre 1998, n. 54)*

1. Al comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo del fondo da destinare ai Comuni consorziati è pari a quello delle risorse del sovracanone ripartite tra i medesimi Comuni. Le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento di specifici interventi, individuati d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, a favore del progresso economico e sociale della popolazione valdostana e per interventi di sistemazione montana."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2bis. Il BIM non costituisce sede di segreteria e le funzioni di direzione amministrativa sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4,

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015,**

**modifiant les dispositions de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) relatives à la réglementation du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste appartenant au Bassin de la Doire Baltée (BIM).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1<sup>er</sup>

*(Modification de la loi régionale  
n° 54 du 7 décembre 1998)*

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 99 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «Le montant du fonds destiné aux Communes qui font partie du Consortium correspond à celui des ressources dérivant de la surredevance et réparties entre lesdites Communes. Les ressources supplémentaires par rapport aux recettes du BIM de 2009 sont versées à la Région aux fins du financement d'actions spécifiques établies de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et visant à l'essor économique et social de la population valdôtaine ainsi qu'à la réalisation de travaux d'aménagement du milieu montagnard.»
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 99 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. Le BIM n'est pas doté de secrétariat et les fonctions de direction administratives sont exercées par ses organes de direction politique et administrative, conformément aux dispositions du

comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).”.

3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 99 della l.r. 54/1998, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

“2ter. Il supporto alle attività amministrative di competenza del BIM è svolto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) che si avvale, ove necessario, del personale dipendente presso il BIM all'uopo distaccato, secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 1bis, della l.r. 22/2010.”.

4. L'articolo 101 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 101  
(Organi)

1. Sono organi del BIM:

- a) la Giunta, composta da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines eletto dalle rispettive Giunte tra i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unité, e da un rappresentante del Comune di AOSTA, eletto tra i componenti del Consiglio comunale;
- b) il Presidente, eletto tra i componenti della Giunta.”.

Art. 2

(Compensi del Presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM, delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. Al Presidente delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui alla l.r. 54/1998 e al Presidente del BIM è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore alla misura stabilita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unité des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta), per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.
2. Ai componenti dell'organo esecutivo delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni, ove esistente, e ai componenti della Giunta del BIM è

quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel). ».

3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 99 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été ajouté par l'alinéa précédent, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«2 ter. L'aide aux activités administratives relevant du BIM est fournie par le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA), qui, si besoin est, détache ses personnels auprès du BIM, suivant les modalités visées au premier alinéa bis de l'art. 45 de la LR n° 22/2010. ».

4. L'art. 101 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 101  
(Organes)

1. Les organes du BIM sont :

- a) La Junte, qui est composée des représentants des Unités des Communes valdôtaines (un pour chaque Unité) élus par les Juntas de celles-ci parmi les conseillers des Communes concernées, ainsi que d'un représentant de la Commune d'AOSTE, élu parmi les conseillers de celle-ci ;
- b) Le président, qui est élu parmi les membres de la Junte. »

Art. 2

(Rémunération du président et des membres des organes exécutifs du BIM, des associations de Communes, des agences spéciales et des établissements)

1. Les présidents des associations de Communes, des agences spéciales et des établissements visés à la LR n° 54/1998, ainsi que le président du BIM, ont droit à une indemnité de fonction mensuelle brute qui ne peut dépasser le plafond fixé pour les syndics des Communes dont la population n'excède pas 1 000 habitants, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015 (Nouvelles dispositions en matière d'indemnité de fonctions et de jetons de présence dus aux élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines).
2. Les membres de l'organe exécutif des associations de Communes, des agences spéciales et des établissements, s'il existe, ainsi que les membres de la Junte du BIM, è

attribuito un gettone di presenza, per la partecipazione ad ogni seduta degli stessi organi, il cui ammontare lordo non può essere superiore al 5 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Presidente.

Art. 3  
(Disposizioni transitorie)

1. L'Assemblea e la Giunta del BIM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla medesima data.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Unité des Communes valdôtaines e il Comune di AOSTA eleggono il proprio rappresentante nella Giunta del BIM.
3. Il Presidente del BIM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge convoca la prima seduta della Giunta del BIM, che deve tenersi entro dieci giorni dall'elezione dell'ultimo rappresentante delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di AOSTA; il Presidente del BIM adotta, nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, tutti gli atti di competenza del BIM non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
4. L'elezione del Presidente del BIM si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.
5. Entro i successivi trenta giorni, la Giunta del BIM provvede ad adeguare lo statuto alle disposizioni della presente legge, con le procedure e con le maggioranze previste dall'articolo 33 della l.r. 54/1998.
6. Nelle more dell'entrata in vigore delle modificazioni dello statuto per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, il nuovo Presidente del BIM, eletto con le modalità di cui al comma 4, adotta tutti gli atti di competenza del BIM non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 4  
(Abrogazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), le parole: "o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM)" sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 54/1998, le parole: "e nel Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM)" sono soppresse.

ont droit à un jeton de présence pour leur participation à chaque séance dudit organe, montant qui ne peut dépasser 5 p. 100 de l'indemnité de fonction versée au président.

Art. 3  
(Dispositions transitoires)

1. L'Assemblée et la Junte du *BIM* en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi cessent leurs fonctions à ladite date.
2. Dans les trente jours qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, chacune des Unités des Communes valdôtaines ainsi que la Commune d'AOSTE élisent leur représentant au sein de la Junte du *BIM*.
3. Le président du *BIM* en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi convoque la première séance de la Junte, qui doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent l'élection du dernier représentant des Unités et de celui de la Commune d'AOSTE. Dans l'attente de l'élection du nouveau président, le président sortant adopte tous les actes de gestion courante du *BIM*.
4. L'élection du président du *BIM* a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des membres de la Junte et, au deuxième tour, à la majorité des présents.
5. Dans les trente jours qui suivent l'élection en cause, la Junte du *BIM* pourvoit à adapter les statuts de celui-ci aux dispositions de la présente loi, suivant les procédures et aux majorités prévues par l'art. 33 de la LR n° 54/1998.
6. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des modifications des statuts du fait de leur adaptation aux dispositions de la présente loi, le nouveau président du *BIM*, élu suivant les modalités visées au quatrième alinéa, adopte tous les actes de gestion courante relevant de ce dernier.

Art. 4  
(Abrogations)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste), les mots: «ou du président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (*BIM*)» sont supprimés.
2. Au premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 54/1998, les mots: «et dans le cadre du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (*BIM*)» sont supprimés.

3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole: "o del Presidente del Consorzio dei Comuni ricadenti nel Bacino imbrifero montano (BIM)" sono soppresse.
4. Le parole: "Presidente del BIM", comprensive degli articoli e delle preposizioni articolate necessari nel contesto, ovunque ricorrano nella l.r. 46/1998 e nel regolam. reg. 4/1999, sono soppresse.
5. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 100 della l.r. 54/1998;
  - b) l'articolo 7bis del regolam. reg. 4/1999;
  - c) gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23;
  - d) l'articolo 12 del regolamento regionale 4 febbraio 2005, n. 1;
  - e) l'articolo 8 del regolamento regionale 9 aprile 2010, n. 1;
  - f) il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13.

Art. 5  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 settembre 2015.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

---

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 58;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 645 dell'8 maggio 2015);
- presentato al Consiglio regionale in data 14 maggio 2015;

3. À la lettre h) du premier alinéa de l'art. 3 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), les mots : «ou du président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM)» sont supprimés.
4. Chaque fois qu'ils apparaissent dans la LR n° 46/1998 et dans le RR n° 4/1999, les mots «président du BIM» ainsi que les articles et les prépositions nécessaires dans le contexte, sont supprimés.
5. Sont également abrogées les dispositions suivantes :
  - a) L'art. 100 de la LR n° 54/1998;
  - b) L'art. 7 bis du RR n° 4/1999;
  - c) Les art. 8, 9 et 10 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001;
  - d) L'art. 12 du règlement régional n° 1 du 4 février 2005;
  - e) L'art. 8 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010;
  - f) Le neuvième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.

Art. 5  
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 29 septembre 2015.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

---

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

Projet de loi n. 58;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 645 du 8 mai 2015);
- présenté au Conseil régional en date du 14 mai 2015;

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– assegnato alla I Commissione consiliare permanente in data 18 maggio 2015;</li><li>– acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 8 luglio 2015;</li><li>– acquisito il parere della I Commissione consiliare permanente espresso in data 10 settembre 2015, su nuovo testo e relazione del Consigliere FARCOZ;</li><li>– approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 settembre 2015 con deliberazione n. 1443/XIV;</li><li>– trasmesso al Presidente della Regione in data 28 settembre 2015;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– soumis à la Ire Commission permanente du Conseil en date du 18 mai 2015;</li><li>– transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 8 juillet 2015;</li><li>– examiné par la Ire Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 10 septembre 2015 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller FARCOZ;</li><li>– approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 24 septembre 2015 délibération n° 1443/XIV;</li><li>– transmis au Président de la Région en date du 28 septembre 2015.</li></ul> |
|--|--|

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
29 settembre 2015, n. 17.

**Note all'articolo 1:**

- <sup>(1)</sup> Il comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“2. A tal fine il BIM utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracani idroelettrici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).”*

- <sup>(2)</sup> L'articolo 101 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“Art. 101  
(Organi)*

*1. Sono organi del BIM:*

- a) l'Assemblea, composta da un rappresentante di ogni Comune consorziato da eleggersi dal Consiglio comunale tra i suoi componenti;*
- b) la Giunta;*
- c) il Presidente.”*

**Nota all'articolo 2:**

- <sup>(3)</sup> L'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 prevede quanto segue:

*“a) euro 1.250 per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;”*

**Nota all'articolo 3:**

- <sup>(4)</sup> L'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

*“Art. 33  
(Statuto comunale)*

- 1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.*
- 2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio arrotondati aritmeticamente. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.*
- 3. Lo statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione. Lo statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.*
- 4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.*
- 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.”*

**Note all'articolo 4:**

<sup>(5)</sup> Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevedeva quanto segue:

*“1. Il segretario dell'ente locale è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, non prima di trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento dell'amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, si intende confermato.”.*

<sup>(6)</sup> Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nelle Comunità montane e nel Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale da ricoprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995.”.*

<sup>(7)</sup> La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“h) adotta i provvedimenti e gli atti inerenti al rapporto di lavoro dei segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14 ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni ricadenti nel Bacino imbrifero montano (BIM), ai sensi dell'articolo 18;”.*

<sup>(8)</sup> L'articolo 100 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“Art. 100  
(Delega di funzioni)*

- 1. La Regione ed i Comuni possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di compiti di rilevanza regionale o sovracomunale.*
- 2. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento delle funzioni delegate sono regolati da apposite convenzioni tra gli enti interessati, nelle quali sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.”.*

<sup>(9)</sup> L'articolo 7bis del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“Art. 7bis  
(Classificazione del BIM)*

- 1. Il BIM è convenzionalmente classificato nella seconda fascia, con il punteggio della Comunità montana classificata nella posizione meno elevata e, in ogni caso, non inferiore a venticinque.*
- 2. Il punteggio attribuito al BIM concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione del segretario.”.*

<sup>(10)</sup> Gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedevano quanto segue:

*“Art. 8  
(Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali e delle istituzioni)*

- 1. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quarantacinque per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.*
- 2. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.*
- 3. Ai componenti degli organi esecutivi, ove esistenti, delle aziende speciali e delle istituzioni può essere corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuibile al presidente.*

*Art. 9  
(Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM e delle associazioni dei comuni)*

- 1. Al presidente della Giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.*
- 2. Ai componenti della Giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, può essere corrisposta un'indennità mensile di*

*funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuibile al presidente.*

*Art. 10*

*(Gettoni di presenza dei componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni)*

- 1. Ai componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni, a cui non spetti alcuna indennità mensile di funzione, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta degli organi di appartenenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.”.*

<sup>(11)</sup> L'articolo 12 del regolamento regionale 4 febbraio 2005, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 12*

*(Inserimento dell'articolo 7bis)*

- 1. Dopo l'articolo 7 del regolam. reg. 4/1999, come sostituito dall'articolo 11, è inserito il seguente:*

*“Art. 7bis*

*(Classificazione del BIM)*

- 1. Il BIM è classificato nella fascia e con il punteggio convenzionalmente pari a quello della Comunità montana classificata nella posizione meno elevata.*

- 2. Il punteggio attribuito al BIM concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione del segretario.”.*

<sup>(12)</sup> L'articolo 8 del regolamento regionale 9 aprile 2010, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 8*

*(Modificazione all'articolo 7bis)*

- 1. Il comma 1 dell'articolo 7bis del r.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:*

*“1. Il BIM è convenzionalmente classificato nella seconda fascia, con il punteggio della Comunità montana classificata nella posizione meno elevata e, in ogni caso, non inferiore a venticinque.”.*

<sup>(13)</sup> Il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevedeva quanto segue:

*“9. Per l'anno 2015, le risorse disponibili derivanti dai sovracanonici idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono riversate dal BIM alla Regione per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria anche diretti al sostegno all'occupazione e all'inclusione sociale.”.*